



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE M A R T A N O

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 2010-2012

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E SERVIZI INTEGRATI, ALLE PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E PER LA COMPARTECIPAZIONE AI RELATIVI COSTI

(Legge Regionale N. 19/2006)

Approvato dal Comune di Martano (capofila) con deliberazione del Commissario Straordinario nr. 50 del 23/02/2010

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 1	Principi generali e finalità
Art. 2	Diritto alle prestazioni
Art. 3	Competenze
Art. 4	Ambito di applicazione

TITOLO II – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 5	Definizione
Art. 6..	ISEE
Art. 7	Finalità dell’ISEE
Art. 8	Certificazione ISEE
Art. 9	Criteri per l’individuazione del nucleo familiare
Art. 10	Controlli
Art. 11.....	Revoca dei benefici
Art. 12.....	Limiti di spesa per le prestazioni sociali agevolate
Art. 13.....	Ripartizione di somme ai singoli Comuni dell’Ambito
Art. 14.....	Fasce d’accesso

TITOLO III - INTERVENTI PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Art. 15	Contributi economici e sussidi socio-assistenziali
Art. 16	Forme di sussidi assistenziali
Art. 17.....	Requisiti per l’accesso ai contributi
Art. 18.....	Modalità di presentazione della domanda
Art. 19.....	Concessione e limite di spesa del contributo

TITOLO IV – INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 20.....	Destinatari e Finalità
Art. 21.....	Assistenza domiciliare e sue forme
Art. 22.....	Assistenza domiciliare integrata
Art. 23.....	Modalità di presentazione delle domande e partecipazione alla spesa

TITOLO V – INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Art. 24.....	Destinatari
Art. 25.....	Forme di assistenza
Art. 26.....	Contributi a favore delle famiglie affidatarie
Art. 27.....	Contributi ai minori riconosciuti da un solo genitore
Art. 28	Istanze per la concessione di contributi
Art. 29.....	Educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità
Art. 30.....	Attività ricreative e di socializzazione

TITOLO VI – INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI

Art. 31.....	Definizione
Art. 32.....	Forme di assistenza e modalità di ammissione
Art. 33.....	Trasporto sociale

TITOLO VII - ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 34	Assistenza a malati psichici
Art. 35.....	Assistenza a dipendenze patologiche
Art. 36.....	Assistenza agli immigrati

TITOLO VIII –DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37	Acquisizione e trattamento dati personali
Art. 38.....	Entrata in vigore e pubblicità

TITOLO I
FINALITA' E AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 1

Principi generali e finalità

1. L'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale del distretto Socio-Sanitario di Martano (in seguito definito brevemente "Abito") in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, promuove il principio della sussidiarietà coinvolgendo tutti gli enti locali, attraverso un sistema di governance rivolto a strutturare e coordinare un sistema integrato d'interventi e servizi sociali, per garantire la qualità della vita e favorire i diritti di cittadinanza con pari opportunità e senza discriminazioni; previene, rimuove o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, della legge quadro di riforma dei servizi sociali n.328/2000, della Legge Regionale n. 19/2006, del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per "interventi di servizio sociale" s'intendono tutte le attività propedeutiche alla predisposizione ed erogazione di servizi, anche gratuiti; di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, ad esclusione soltanto di quelle elargite dal sistema previdenziale e sanitario, nonché di quelle assicurate in sede giudiziaria.
3. Il regolamento, inoltre, tiene conto delle prescrizioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia, approvato con delibera G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009.
4. Si fa carico, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del presente regolamento, di erogare interventi e servizi sociali rivolti a:
 - a) minori;
 - b) anziani;
 - c) famiglie;
 - d) disabili;
 - e) tossicodipendenti e alcooldipendenti;
 - f) salute mentale;
 - g) immigrati.
5. L'Ambito Territoriale Distretto Socio-Sanitario di Martano, tramite l'Ufficio di Piano, provvede a garantire:
 - a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
 - b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
 - c) servizio di assistenza domiciliare sociale ed integrata;
 - d) servizi per soggetti socialmente a rischio.
6. L'Ambito, tramite l'Ufficio di Piano cura, altresì, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al coordinamento operativo dei soggetti, quali le associazioni, le fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni sindacali e i privati, nonché delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo a:
 - a) la cooperazione sociale;
 - b) le aziende di servizi alla persona o fondazioni di diritto privato;
 - c) il volontariato.

Art. 2

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato i cittadini residenti nei Comuni dell'ambito e, nel rispetto degli accordi internazionali, anche i profughi, gli stranieri e gli apolidi senza fissa dimora o di passaggio che, per il contingente stato di bisogno, necessitano di interventi tempestivi.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia d'integrazione socio-sanitaria, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili:
 - a) misure di contrasto alla povertà, di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento;
 - b) interventi per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
 - c) interventi di sostegno, per i minori in situazioni di disagio, al nucleo familiare di origine e/o inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
 - e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici già disposti dalla normativa vigente in favore delle madri nubili;
 - f) interventi per l'integrazione delle persone disabili;
 - g) interventi per le persone anziane e disabili rivolti a favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie e/o persone;
 - h) azioni integrate di tipo psico-socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
3. L'Ambito, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predisponde la carta dei servizi con la quale informa i cittadini delle prestazioni di cui possono usufruire, dei requisiti per l'accesso e delle modalità di erogazione al fine di effettuare le scelte più appropriate.

Art. 3

Competenze

1. Il Coordinamento Istituzionale dell'ambito territoriale sociale è titolare delle funzioni di indirizzo politico delle scelte e di coordinamento delle attività di programmazione che facilitano i processi di integrazione, come previsto dall'art. 8 della convenzione per la gestione associata dei servizi socio assistenziali dell'Ambito, approvata dai Consigli Comunali dei Comuni dell'Ambito di Martano.
2. L'Ufficio di Piano è la tecno-struttura di coordinamento intercomunale, come previsto dall'art. 12 dall'apposito regolamento.
3. La Porta Unica d'Accesso rappresenta l'integrazione del sistema dei servizi per tutti i cittadini dell'Ambito che necessitano di bisogni socio-sanitari.
4. L'Unita di Valutazione Multidimensionale (UVM) è una equipe multiprofessionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che costituisce a livello distrettuale il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio sanitari di natura domiciliare e compartecipata.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi e alle prestazioni di seguito elencati, quali risultano nel vigente Piano di Zona, nonché agli altri servizi che potranno essere attivati a seguito di disposizioni legislative, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge, per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del richiedente.

A titolo esemplificativo essi sono:

- *servizi socio-assistenziali territoriali*
 - *servizi educativi e scolastici*
 - *servizi residenziali e semiresidenziali (per tutte le categorie di beneficiari)*
 - *erogazione di contributi economici, sussidi e ausili alla persona e alla famiglia.*
2. L'eventuale inserimento di altri servizi ed eventuali criteri aggiuntivi e/o rimodulazioni delle fasce intermedie di reddito ricomprese entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento, potranno essere decisi dal Coordinamento Istituzionale per i servizi a valenza di Ambito.
 3. Il Coordinamento Istituzionale, con apposito atto, stabilirà i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni e alle attività non previste dal presente regolamento, nonché l'eventuale compartecipazione alla spesa a carico degli utenti.
 4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla D. Lgs. 109/98 art. 1, comma 1 così come modificato dal D. Lgs 130/2000 e in tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella di ambito, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e prestazioni per le quali non si prevedono agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/interventi non collegati a determinate situazioni economiche.

TITOLO II

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 5

Definizione

Sono agevolate le prestazioni sociali per le quali il soggetto beneficiario corrisponde un prezzo ridotto rispetto a quello intero corrisposto dalla generalità dei fruitori delle medesime prestazioni, o ne beneficia gratuitamente.

Le prestazioni sociali agevolate sono concesse sulla base dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Art. 6

ISEE

1. La verifica della condizione economica del richiedente per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate è effettuata, ai sensi dell'art. 25 della Legge nr. 328 dell'8/11/2000, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 – normativa ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
2. L'ISEE valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la situazione economica del nucleo familiare che intende accedere alle prestazioni sociali agevolate.

Art. 7

Finalità dell'ISEE

L'obiettivo principale dell'ISEE è di stabilire un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati.

Art. 8

Certificazione ISEE

1. Le domande volte all'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, vanno presentate all'Ufficio di Piano e/o presso lo sportello di Segretariato Sociale dei rispettivi Comuni di residenza dell'Ambito , corredate dalla certificazione ISEE in corso di validità.
2. Al valore ISEE vanno aggiunte eventuali somme percepite dal richiedente o dagli altri componenti il nucleo familiare derivanti da:
 - a) indennità e pensioni in qualità di invalido civile, cieco civile o sordomuto;
 - b) rendite INAIL o pensioni di guerra;
 - c) altre provvidenze non soggette all'IRPEF.
3. La somma annua dei predetti benefici sarà divisa per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'art. 7 del presente regolamento ed il quoziente sarà aggiunto all'ISEE ai fini della determinazione esatta della Situazione Economica Equivalente.

Art. 9

Criteri per l'individuazione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento e per disciplinare l'accesso ai servizi e agli interventi sociali di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

Art. 10

Controlli

- 1 Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, saranno effettuati:
 - controlli casuali a campione, nella misura almeno del 5% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione corrispondente al singolo esercizio finanziario, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando, inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici competenti.
 - controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarati, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate.
- 2 Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
- 3 Potranno essere attivate singolarmente o mediante un apposito servizio comune, al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed il Ministero delle Finanze.

Art. 11

Revoca dei benefici

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, si procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

Art.12

Limite di spesa per le prestazioni sociali agevolate

Anche se prevista dalle norme del presente regolamento, nessuna prestazione sociale agevolata, di cui all'art. 4 del presente regolamento, può essere concessa in caso di esaurimento o di mancanza di fondi di bilancio previsti allo scopo.

Art. 13

Ripartizione di somme ai singoli comuni dell'Ambito

Il Coordinamento Istituzionale valuterà l'opportunità di stabilire per ogni forma di prestazione socio assistenziale, con proprio atto deliberativo, le modalità ed i criteri di ripartizione delle somme da riconoscere ai singoli Comuni dell'Ambito per l'attuazione del Piano di zona.

Art. 14

Fasce d'accesso

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate relative ai servizi/prestazioni non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di fasce d'accesso, nonché di eventuale partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata, come definito nella seguente tabella. Per la quantificazione degli importi relativi ad ogni singola fascia, si fa riferimento alla soglia minima di cui al Regolamento Regionale n. 04/07, ove non diversamente stabilito dal Coordinamento Istituzionale.

FASCIA	REDDITO ISEE	PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
PRIMA	Da € Zero ad € 7.500,00	Zero
SECONDA	Da € 7.500,01ad € 12.000,00	20%
TERZA	Da € 12.000,01ad € 18.000,00	40%
QUARTA	Da € 18.000,01ad € 30.000,00	70%
QUINTA	Da € 30.000,01 in poi	100%

Il costo mensile del servizio si determina come segue: costo giornaliero per 26 giorni.

L'ammontare della partecipazione alla spesa è arrotondata come segue: fino a 49 centesimi all'unità di euro inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di euro superiore.

TITOLO III INTERVENTI PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Art. 15

Contributi economici e sussidi socio-assistenziali

1. Possono accedere ai contributi i cittadini, di cui all' art. 2 del presente regolamento, che si trovino in particolari condizioni di disagio socio-economico e non dispongono di un ISEE superiore ad € 7.500,00;
2. Possono altresì presentare istanza di contributo i cittadini che si trovano nell'impossibilità di provvedere con le proprie risorse economiche a particolari servizi e/o prestazioni indispensabili, eccezionali e straordinarie, ed il cui onere incide negativamente sulle risorse stesse;
3. Le istanze di cui ai precedenti commi, devono essere valutate dal servizio sociale professionale che relaziona in merito alle richieste di aiuto economico;
4. Per le istanze di cui al precedente comma 2, il servizio sociale professionale, nella relazione sociale, deve valutare se ricorrono gli estremi della straordinarietà ed eccezionalità della richiesta e quindi l'ammissibilità è subordinata alla messa in atto di un intervento socio-assistenziale od educativo mirato.

Art. 16

Forme di sussidi assistenziali

I sussidi assistenziali, di cui all'art. 15 del presente regolamento, possono erogarsi in denaro, alimenti, vestiario, farmaci, prestazioni sanitarie, canoni di locazione, servizi alla persona o in ogni altra forma ritenuta idonea allo stato di bisogno del beneficiario.

Art. 17

Requisiti per l'accesso ai contributi

1. I contributi per disagio socio-economico possono essere concessi in favore di cittadini residenti nei comuni dell'ambito, così come individuati all'art. 2, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al minimo vitale annuo di cui al successivo comma 2.
2. Il minimo vitale annuo di cui al comma 1 è pari all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di € 7.500,00 annue, così come stabilito al precedente art. 8 e corrisponde alle risorse economiche minime annue delle quali disporre per soddisfare i bisogni fondamentali di vita.

Art. 18

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo, redatta su apposito modello prestampato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Allegato 1), che potrà essere ritirato gratuitamente presso gli sportelli della Porta Unica di accesso o presso gli sportelli di Segretariato Sociale dei comuni dell'Ambito, va inoltrata al Comune di residenza che, tenuto conto della disponibilità economica precedentemente comunicata dall'ufficio di piano, la istuisce, valuta l'ammissibilità e l'importo da concedere, con apposito atto, e lo invia all'ufficio di piano per la liquidazione.

Art. 19

Concessione e limite di spesa del contributo

1. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il Comune adotta un provvedimento, secondo le risultanze della certificazione ISEE, in ordine alla concessione e alla misura del contributo.
2. Gli importi del contributo non possono essere superiori ad € 300,00 all'anno per una persona singola maggiorati di € 75,00 per ogni altro componente il nucleo familiare.
3. I Comuni, nel caso di situazioni di comprovata necessità, indipendentemente dall'ISEE, possono concedere un'erogazione straordinaria con risorse proprie.

TITOLO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

Art. 20

(Destinatari e Finalità)

1. Gli interventi del presente Titolo sono rivolti a tutti gli anziani residenti nei Comuni dell'Ambito di Martano. Si considerano anziani, tutte le persone che hanno compiuto i 65 anni di età, così come previsto dal Piano di zona.
2. Le finalità degli interventi socio-sanitari a favore delle persone anziane devono mirare alla domiciliarità, a favorire il superamento delle barriere architettoniche, a momenti di socializzazione e svago e ad evitare l'isolamento.
3. Le forme di intervento riguardano:
 - a) l'assistenza domiciliare;
 - b) l'assistenza domiciliare integrata.

Art. 21

Assistenza domiciliare e sue forme

1. Per assistenza domiciliare si intendono quelle azioni volte a favorire la permanenza dell'anziano e il disabile nella sua abitazione e a prevenire, per quanto possibile, situazioni che possono causare il suo ricovero in case di riposo, e a migliorare ed integrare l'assistenza eventualmente già fruita.
2. L'assistenza domiciliare è erogata nelle seguenti due forme, ciascuna delle quali costituisce un gruppo distinto ed autonomo:
 - a) **prestazioni di tipo domestico e di igiene della persona, consistenti in:**
 - Governo della casa: riordino del letto, riordino delle stanze, pulizia generale dell'alloggio, cambio della biancheria;
 - Aiuto domestico: preparazione dei pasti, acquisto di generi alimentari, di prodotti per la casa e di medicinali; lavaggio della biancheria con lavatrice se posseduta dall'assistito o, se questi ne è sprovvisto, presso lavanderia a spese dell'assistito;
 - Igiene della persona: aiuto alla cura dell'igiene personale, aiuto ad alzarsi dal letto ed alla vestizione. Nelle prestazioni riguardanti l'igiene non rientrano quelle aventi carattere sanitario. L'assistenza domiciliare non comprende in nessun caso prestazioni di natura sanitaria, in quanto esse sono di esclusiva competenza dell'ASL a norma della Legge n. 833/1978.
 - b) **prestazioni di tipo socio-assistenziale, consistenti in:**
 - Aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative, pagamento di bollette, riscossione della pensione;
 - Visite presso parenti e conoscenti, partecipazione ad attività ricreative, religiose e culturali;
 - Visite specialistiche sanitarie, esami di laboratorio, riabilitative, per ricovero e per dimissione in e da luoghi di cura.
3. Le prestazioni di tipo socio assistenziale di cui al comma 2, lettera b), si effettuano con l'addetto alla prestazione, con l'esclusione dell'impiego di eventuali mezzi di trasporto e quant'altro occorra, ai quali provvede l'assistito a sua cura e spese.
4. La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi.

Art. 22

Assistenza domiciliare integrata

1. Per assistenza domiciliare integrata s'intendono quelle prestazioni sociali e sanitarie erogate, a favore di anziani o disabili, sulla base della valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale operante all'interno distretto socio sanitario.
2. Le prestazioni di carattere sociale sono specificate nel precedente art. 21 del presente regolamento;
3. Le prestazioni di carattere sanitario riguardano i servizi infermieristici e riabilitativi e comunque tutte le prestazioni che attengono alla patologia dell'utente.
4. La durata, la frequenza ed il numero di prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi.

Art. 23

Modalità di presentazione delle domande e partecipazione alla spesa

1. Le istanze per le prestazioni di cui al precedente art. 21 vanno presentate allo sportello di Segretariato Sociale dei Comuni di residenza dell'Ambito che provvederanno a trasmetterle all'Ufficio di Piano – Ambito di Martano.

L'ufficio di piano curerà l'istruttoria e la formazione di una graduatoria, secondo i seguenti criteri:

a	per ogni anno di età, con arrotondamento ad anno della frazione superiore a sei mesi e trascurando quella inferiore	punti	1
b	Anziano o disabile che vive solo	punti	5
c	Coppia di anziani o disabili che vivono soli.....	punti	3
c	Anziano o disabile con ISEE di cui all'articolo 8, fino a € 7.500,00	punti	6
c	Anziano o disabile con ISEE di cui all'articolo 8, da € 7.500,01 ad € 12.000,00	punti	4
d	Anziano o disabile con ISEE di cui all'articolo 8, da 12.000,01 ad € 18.000,00	punti	2
e	Anziano o disabile con ISEE di cui all'articolo 8, da € 18.000,01 a 30.000,00	punti	1

A parità di punteggio, si darà precedenza ai richiedenti con minor reddito ai fini ISEE, come stabilito dal precedente articolo 8; in caso di ulteriore parità si darà precedenza alla persona maggiore di età.

2. Le istanze per le prestazioni di cui al precedente art. 22 vanno presentate al Comune di residenza o alla P.U.A. (Porta Unica di Accesso) che le invieranno all'U.V.M. (Unità Valutazione Multidimensionale) della ASL che provvederà alla valutazione delle stesse. In caso di ammissioni superiori ai posti disponibili, l'Ambito provvederà alla formazione di una graduatoria, secondo i seguenti criteri:

a	Anziano o disabile solo non autosufficiente senza figli residenti nello stesso Comune	punti	6
b	Coppia di anziani o disabili entrambi non autosufficienti senza figli residenti nello stesso Comune	punti	8
c	Anziano o disabile solo non autosufficiente con figli residenti nello stesso Comune	punti	4
d	Coppia di anziani o disabili entrambi non autosufficienti con figli residenti nello stesso Comune	punti	2
e	Anziano o disabile con ISEE del nucleo familiare sino ad € 7.500,00	punti	10
f	Anziano o disabile con ISEE del nucleo familiare da € 7.500,01 ad € 12.000,00	punti	8
g	Anziano o disabile con ISEE del nucleo familiare da € 12.000,01 ad € 18.000,00	punti	5
h	Anziano o disabile con ISEE del nucleo familiare da € 18.00,01 a 30.000,00	punti	2

A parità di punteggio, si darà precedenza ai richiedenti con minor reddito ai fini ISEE, come stabilito dal precedente articolo 8; in caso di ulteriore parità si darà precedenza alla persona maggiore di età.

3. Le istanze per le prestazioni di cui ai precedenti artt. 21 e 22 vanno presentate all' Ufficio di piano dell'Ambito di Martano che provvederà all'istruttoria ed all' ammissione degli anziani aventi diritto, sempre nel rispetto dei posti spettanti, mediante la formazione di una graduatoria secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.
4. Per usufruire delle prestazioni e dei servizi di cui al presente titolo, i richiedenti dovranno obbligatoriamente accludere all'istanza l'attestazione ISEE in corso di validità, come stabilito all'art.8 del presente regolamento.

TITOLO V

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Art. 24

Destinatari

1. I beneficiari delle provvidenze e delle prestazioni del presente titolo sono i minori che non abbiano compiuto i 18 anni di età residenti nei Comuni dell'Ambito, ivi compresi i residenti AIRE.

Art. 25

Forme di assistenza

Per forme di assistenza in favore dei minori si intendono i seguenti interventi:

- a) Contributi in favore delle famiglie affidatarie;
- b) Contributi ai minori riconosciuti da un solo genitore;
- c) Educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità;
- d) Contributi a favore di minori in situazioni di conclamato disagio, segnalato dal servizio sociale territoriale, frequentanti gli asili nido;

- e) Attività ricreative e di socializzazione.

Art. 26

Contributi a favore delle famiglie affidatarie

1. In caso di affidamento consensuale l'Ambito può concedere contributi specifici alle famiglie affidatarie, se ritenuto necessario nell'interesse del minore affidato e tenuto conto delle prescrizioni del progetto del servizio sociale professionale territoriale.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche in caso di affidamento giudiziale.
3. L'erogazione dei contributi è concessa indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo familiare affidatario.
4. L'importo mensile del contributo è stabilito in € 300,00 per ogni minore affidato.
5. La stipula del contratto di assicurazione è a carico del Comune di residenza del minore affidato.

Art. 27

Contributi ai minori riconosciuti da un solo genitore

1. Il contributo a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, viene erogato nelle seguenti forme:
 - Sussidio di baliatico;
 - Premio di legittimazione.
2. L'assistenza di cui al comma 1, è erogata ai minori che non abbiano superato il 6° anno di età e fino al compimento del quindicesimo anno di età.
3. Il sussidio di baliatico è concesso al genitore che ha riconosciuto ed assiste il minore, e si quantifica in base alle seguenti fasce ISEE:
 - Da € 0 ad € 7.500,00 contributo giornaliero di € 6,50;
 - Da € 7.500,01 ad € 9.000,00 contributo giornaliero di € 4,00;
 - Da € 9.000,01 in poi, nessun contributo.
4. Il premio di legittimazione, stabilito in € 500,00 una tantum, viene concesso a favore del genitore che effettua il riconoscimento entro il 15° anno di età.

Art. 28

Istanze per la concessione di contributi

1. Le istanze, per ottenere i contributi di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento, vanno inoltrate agli sportelli di Segretariato Sociale del Comune di residenza che le istruisce, valuta l'ammissibilità, determina e liquida l'importo con apposito atto.
2. Il Comune trasmette all'Ufficio di Piano la rendicontazione della spesa anticipata per il rimborso della stessa.
3. Per le prime istanze, di cui al comma precedente, il beneficio decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta, mentre per i casi, già in assistenza, il beneficio decorre dal 1° giorno dell'anno solare, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Art. 29

Educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità

1. Per educativa domiciliare si intende un servizio rivolto alla famiglia allo scopo di sostenere la genitorialità e di superare le disfunzionalità del sistema. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'intervento è strutturato in un apposito progetto del servizio sociale professionale dell'ambito.
2. Sono previsti dei contributi fino ad € 200,00 mensili per rette a favore di minori in carico al Servizio Sociale Professionale, con provvedimento del Tribunale dei Minorenni, frequentanti gli asili nido.

3. I contributi di cui al precedente comma 2 sono erogati direttamente a favore delle strutture a seguito di apposita relazione del servizio sociale professionale del Comune di residenza del minore comprovante l'appropriatezza dell'intervento.

Art. 30

Attività ricreative e di socializzazione

1. Per attività ricreative e di socializzazione si intendono tutti gli interventi in favore dei minori volti a favorire l'aggregazione mediante laboratori e momenti ludico-culturali, durante i tempi di chiusura delle scuole o l'estate.
2. Le attività previste saranno organizzate secondo modalità stabilite annualmente dal Coordinamento Istituzionale.

TITOLO VI

INTERVENTI A FAVORE DISABILI

Art. 31

Definizione

Per disabile s'intende una persona che, a causa di una menomazione, ossia di un danno a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica, riportato a seguito di una malattia o di un incidente, è nell'impossibilità o è limitata nello svolgimento delle normali attività quotidiane e con un'incapacità lavorativa non inferiore al 74%, accertata dal Servizio Sanitario Nazionale o da altra pubblica amministrazione competente.

Art. 32

Forme di assistenza e modalità di ammissione

A favore dei disabili residenti nei Comuni dell'Ambito di Martano sono previste le seguenti forme di assistenza:

- a) ADI;
- b) SAD;
- c) Trasporto sociale presso strutture riabilitative.

Art. 33

Trasporto sociale

1. Per trasporto sociale s'intende l'accompagnamento delle persone disabili presso le strutture riabilitative del Distretto socio-sanitario.
2. Per il trasporto presso strutture riabilitative fuori dal distretto di Martano il relativo onere rimane a carico dei Comuni di residenza del disabile.
3. L'ambito può prevedere forme di partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

TITOLO VII

ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Art. 34

Assistenza a malati psichici

1. A favore dei malati psichici residenti nei Comuni dell'Ambito di Martano sono previste le seguenti forme di assistenza:
 - a) inserimenti lavorativi compatibili con il tipo di patologia in base a progetti specifici ;
 - b) trasporto presso il centro riabilitativo di Strudà di Vernole;
2. L'ambito può prevedere forme di partecipazione alla spesa da parte degli utenti.

Art. 35

Assistenza a dipendenze patologiche

A favore dei tossicodipendenti o alcoolisti residenti nei Comuni dell'Ambito di Martano sono previsti dei tirocini formativi compatibili con il progetto terapeutico predisposto dagli operatori del SERT.

Art. 36

Assistenza agli immigrati

A favore delle persone immigrate residenti nei Comuni dell'Ambito di Martano è previsto uno sportello informativo e di orientamento;

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 37

Acquisizione e trattamento dati personali

1. L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive ISEE, l'emissione delle relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto della legge 675/1996 e del D. Lgs. 135/1999.
2. Ogni Comune dell'Ambito individua l' incaricato e adotta le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
3. La trasmissione di dati tra i comuni dell'ambito e l'Ufficio di Piano, tra quest'ultimo e altre Pubbliche Amministrazioni avverrà con la massima protezione dei dati personali, anche in caso di trasmissione telematica.

Art. 38

Entrata in vigore e pubblicità

1. Al fine di uniformare le prestazioni e i servizi socio-assistenziali da erogare ai cittadini dell'Ambito, i Comuni possono adeguarsi o fare proprio il presente regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore (*dopo la deliberazione di adozione del Coordinamento Istituzionale*) con l'approvazione definitiva del Comune capofila di Martano e la necessaria pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune capofila.